



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AVVISO

"misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2"

FAQ

legge regionale 8 aprile 2020, n. 12

Domanda n. 1

Rispetto ai requisiti di ammissione si chiede di conoscere se la residenza e il domicilio devono necessariamente coesistere.

Es. Se un utente risiede nel Comune X ed è domiciliato nel comune Y può beneficiare della misura'?

La residenza e il domicilio non devono necessariamente coesistere. La residenza rileva ai fini del comune a cui presentare la domanda; il domicilio può essere anche in un comune diverso da quello di residenza, purchè sia in Sardegna. Nell'esempio indicato, quindi, la domanda deve essere presentata al comune X e l'istante, fatti salvi gli altri requisiti, può accedere alla misura.

Domanda n.2

Gli assegni erogati per le Leggi di settore, L.R. 27-85, L.R. 11/83 e LR 20/97, vanno detratti dalla misura? Ciò è ancora più importante per il fatto che vi sono comuni che erogano mensilmente le competenze e altri che le erogheranno alla fine dell'anno.

Gli assegni erogati per le leggi di settore hanno natura di indennizzo e sono concessi solo a persone affetta dalle patologie individuate dalle norme di riferimento, pertanto non possono essere considerate "forme di sostegno al reddito" e non devono essere detratte dalla misura di cui alla legge regionale n. 12 dell'8 aprile 2020.

Domanda n.3

Il lavoratore il cui datore di lavoro abbia acceduto alle forme di integrazione salariale ma di fatto ha ricevuto nessuna somma nel bimestre successivo al 23 Febbraio può beneficiare dell'assegno?

In generale, se il datore di lavoro ha acceduto alle forme di integrazione salariale, ai sensi del comma 1, art. 1 della legge, occorre inserire il richiedente del beneficio nella graduatoria e attendere l'esito dell'istruttoria nazionale prima di procedere al pagamento.

Se l'integrazione salariale richiesta è inferiore a 800 euro può essere immediatamente erogata la differenza tra euro 800 e l'integrazione salariale.

All'esito dell'istruttoria, se la stessa è positiva il Comune potrà scorrere la graduatoria assegnando le risorse al primo beneficiario in posizione utile, se invece l'istruttoria si chiude con la mancata concessione dell'integrazione salariale, la stessa può essere concessa dal Comune.

Domanda n. 4

Ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati nei provvedimenti regionali (reddito inferiore a 800 euro mensile nel periodo 23.02.2020 - 23.04.2020), è riconosciuta l'indennità di 800 euro mensili, a prescindere dalla loro composizione numerica e dall'effettivo valore del reddito posseduto?

No, i sensi dei commi 3 e 4, art. 1, della legge regionale n. 12 dell'8 aprile 2020, anche per i nuclei familiari fino a tre persone, ai fini dell'ammontare dell'assegno, il reddito percepito rileva; pertanto, se ad esempio, il reddito è pari a € 600, l'assegno sarà pari a € 200.

Si richiama in proposito il disposto normativo: "3. Non beneficiano della misura di cui al comma 1 i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisce una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800.

4. Le indennità previste dalla presente legge sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100.

Domanda n. 5

Per coloro che sono totalmente privi di reddito il contributo a erogare è di € 800,00 più € 100,00 per ogni componente aggiuntivo oltre il terzo, qual è il limite massimo di contributo economico erogabile. Per esempio se ho un nucleo composto da 12 componenti significa che si possono erogare fino ad € 1.700,00 mensili?)?

Il comma 4, art. 1 della legge regionale n. 12 dell'8 aprile 2020 prevede che "per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100". Pertanto, non ci sono limiti dell'ammontare dell'assegno, dovendo lo stesso determinarsi in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare superiore a tre.

Domanda n. 6

L'ultimo punto dei requisiti di ammissione e più precisamente la frase "privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020" significa che rientrano TUTTI anche coloro che non hanno mai prestato attività lavorativa? Questo si contraddice con il primo punto che individua invece tra i beneficiari coloro che "*hanno subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19*".

Non si rileva alcuna contraddizione. Per accedere all'assegno occorre essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, art. 1, della regionale n. 12 dell'8 aprile 2020, non essendo sufficiente solo il

requisito di non possedere alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa, si rammenta infatti che la succitata legge regionale prevede "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2".

Domanda n. 7

E' possibile di istituire un unico canale di raccolta delle domande (al fine di salvaguardare l'ordine cronologico) attraverso una mail dedicata; ciò al fine di evitare carichi di lavoro e assembramenti ingestibili in fase di definizione appuntamenti telefonici e raccolta domande cartacee?

Si, è possibile; le forme di organizzazione dell'attività rientrano nell'autonomia dei singoli comuni.

Domanda n. 8

Le risposte che la regione fornisce alle FAQ possono essere utilizzate per integrare l'avviso comunale?

Si

Domanda n. 9

Nella DGR 19/12 del 10 aprile 2020 si dispone che nei Comuni in cui siano in corso le procedure di avvio del Reis 2019 e relativamente ai progetti personalizzati in corso di svolgimento, si applichino le linee guida Reis 2019-2020 in corso.

Il Comune X ha in pubblicazione il bando Reis, con scadenza 04.05.2020 e inoltre è ente gestore dell'ambito PLUS Y e dovrebbe trasferire la somma pari a € Z ai Comuni dell'ambito, entro cinque giorni.

Si chiede se si debba attivare la procedura prevista da detto bando, con istruttoria delle domande finora presentate e in corso di presentazione o se questo debba essere revocato al fine di utilizzare le risorse per gli aiuti previsti dalla delibera.

Si chiede altresì se in ogni caso debbano essere trasferite le risorse REIS ai Comuni dell'ambito.

È necessario concludere la procedura prevista dal bando REIS e, successivamente, comunicare le economie alla direzione generale delle politiche sociali le Regione.

Nelle more della conclusione della procedura il Comune potrà utilizzare le risorse trasferite in seguito all'approvazione della DGR 19/12 del 10 aprile 2020.

Domanda n. 10

Nella DGR 19/12 del 10 aprile 2020 si dispone che i Comuni entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della delibera debbano provvedere a: pubblicare l'avviso di cui all'allegato n.3; stilare l'elenco dei beneficiari; trasmettere il fabbisogno alla Direzione generale delle Politiche Sociali

Il termine dei due giorni vale solo per la pubblicazione dell'avviso?

Si, si riferisce solo alla pubblicazione dell'avviso

Domanda n. 11

Il fabbisogno va trasmesso solo in prossimità dell'esaurimento della prima tranche di risorse assegnate?

Si, ma se per soddisfare le domande occorre una somma superiore all'ammontare della prima tranche è bene comunicare subito l'ulteriore fabbisogno.

Domanda n. 12

Bisogna stilare l'elenco dei beneficiari? in che senso? Non si deve procedere mano a mano che le pratiche vengono istruite a erogare le indennità ai beneficiari? L'elenco va trasmesso alla RAS?

I comuni redigono l'elenco dei beneficiari, istruendo le domande secondo l'ordine di presentazione. Alla regione deve solo essere comunicato il fabbisogno, alla cui determinazione è finalizzato l'elenco. Si raccomanda il rispetto delle norme sulla privacy.

Domanda n. 13

E' necessario integrare la domanda con l'ammontare del reddito percepito?

È sufficiente l'autocertificazione.

Domanda n. 14

Come trattare le richieste pervenute da parte di chi ha fatto domanda per ricevere i 600 euro statali, ma non ha ancora avuto riscontro della domanda (e di fatto non sa se è stata accettata)?

In generale, si deve attendere l'esito della domanda inoltrata allo Stato. L'istante può essere inserito nell'elenco dei beneficiari, ma l'assegno gli verrà erogato solo se la domanda allo Stato venisse rigettata (si veda al riguardo la risposta alla domanda n. 6).

Domanda n. 15

Nelle linee guida allegate alla DGR n. 19/12 del 10 aprile 2020 si parla di controllo a campione per il 5% delle domande, mentre nel modello avviso si parla di controlli anche a campione. Come si deve procedere? Inoltre come ci si deve comportare una volta verificata una dichiarazione falsa?

Occorre effettuare almeno il 5% di controlli rispetto alle domande pervenute. In caso di accertata falsità della dichiarazione, si deve agire come previsto dalla vigente normativa in materia, compreso il recupero delle somme indebitamente erogate.

Domanda n. 16

Qualora il bando REIS sia ancora aperto come devono essere quantificate le economie?

Le economie dovranno essere comunicate dopo la chiusura del bando

Domanda n. 17

Qualora nell'abitazione ci sia una persona domiciliata ma non residente percettore di pensione o altro reddito, deve essere considerato quale reddito del nucleo?

Si, la persona è da intendersi componente del nucleo familiare

Domanda n. 18

Il modulo di domanda e autocertificazione, allegato 4 alla DGR 19/12 del 10 aprile 2020, può essere modificato o integrato?

Si, il modulo allegato alla delibera costituisce uno strumento per accelerare la procedura di attribuzione dei benefici e può essere modificato o integrato nel rispetto della legge regionale n. 12 dell'8 aprile 2020